

TRIBUNALE DI MILANO - SEZ. LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C

Per la maestra Perruolo Rosalia, nata a Montesano Sulla Marcellana l'11.05.1971 ed ivi residente alla via Valle Bertone n°4 rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Feola (cf. **FLE LSU 68A47 L628 M**, luisafeola@puntopec.it, fax 097472250), con la stessa elett.te domiciliata in Vallo della Lucania alla via Fam. De Mattia n°41, come da procura speciale apposta in calce al presente atto

contro

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T, con sede in Roma al Viale Trastevere, 76/a;
- 2) UFFICIO SCOLASTICO DELLA CAMPANIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO in persona del dirigente pro tempore, con sede in Salerno, loc. Fuorni, alla via Monticelli n.1;
- 3) UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLA CAMPANIA, in persona del dirigente p.t, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli;
- 4) UFFICIO SCOLASTICO DELLA LOMBARDIA- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO in persona del dirigente pro tempore, con sede in Via Soderini 24, 20146 Milano;
e nei confronti dei docenti Cocco Rosa (punti 13), Russo Anna (punti 12), Gaghasse Annalisa (punti 8), De Lorenza Anna (punti 12), trasferiti rispettivamente negli ambiti Campania 25, 14 e 13; Cosentino Antonella (punti 12) trasferita nell'ambito Calabria 10; Maghelli Maria (punti 12) trasferita nell'ambito Calabria 06; Di Lello Elena Eldo (punti 9), e Attanasio Maria (punti 8) trasferiti nell'ambito Abruzzo 7 per l'insegnamento su posto comune nella scuola primaria di diritto ed economica, classe di concorso A019, a

seguito della mobilità 2016, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

Premesso che

- 1- nell'anno 1995 (a seguito di concorso indetto con DM 1994) la maestra Perruolo Rosalia conseguiva abilitazione all'insegnamento per le scuole primarie su posto comune, con voto 28/40;
- 2- con decreto del 25/11/2015, la ricorrente veniva immessa in ruolo per l'insegnamento su posto comune nella provincia di Imperia e assegnata alla scuola I.C. Sauro;
- 3- la ricorrente ha partecipato per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale, ai sensi dell'art. 1 co. 108 della legge 107/2015, fase C prevista dall'art. 6 ccni mobilità 08.04.2016;
- 4- in data 29.07.2016 la ricorrente, riceveva notifica di assegnazione dell'ambito 0022 Lombardia, indicato come 39° nell'ordine delle preferenze;
- 5- in data 08.08.2016 la ricorrente presentava domanda di assegnazione provvisoria nell'ambito 0027 Campania, avendo due figli minorenni (entrambi di età inferiore ad anni 12), che da subito hanno manifestato disagi emotivi dovuti all'allontanamento della madre che, pur di ridurre al minimo il pregiudizio per i figli, rientra ogni settimana da Milano a Montesano sulla Marcellana, trascorrendo ben due notti (una il venerdì e l'altra la domenica) sul pullman;
- 6- a ciò si aggiunga che la ricorrente deve occuparsi anche del padre, vedovo, con importanti problematiche oncologiche e invalidità del 90%;
- 7- la ricorrente, ben consapevole dell'inopportunità di lasciare i due figli minorenni, nello scorso anno scolastico ha chiesto il congedo parentale, rinviando lo svolgimento dell'anno di prova nella speranza di ottenere più fortuna con la mobilità per il corrente anno scolastico;
- 8- purtroppo, la normativa vigente ha ridotto notevolmente la percentuale di posti riservati ai trasferimenti interprovinciali e, soprattutto, non ha imposto

nuovamente a tutti i docenti di proporre domanda di trasferimento, vanificando la possibilità di avvicinamento della ricorrente e consentendo a coloro che erano stati trasferiti illegittimamente l'anno precedente di mantenere il loro posto;

- 9- pertanto, non potendo nuovamente rinviare l'anno di prova, la ricorrente ha dovuto prendere in locazione una stanza a Milano, spende circa €.400,00 per i viaggi settimanali da e per Milano ma, soprattutto, sta creando danni importanti alla crescita psicofisica dei figli: ad esempio il primo figlio ha dovuto cambiare scuola e ancora oggi ha importanti sbalzi di umore e carenze scolastiche mentre il secondo per interi giorni rifiuta di mangiare e si alimenta solo dopo lunghe conversazioni telefoniche con la madre.

IN DIRITTO SI ECCEPISCE QUANTO SEGUE

A) PREGIUDIZIO DEL TRASFERIMENTO

Il trasferimento di un dipendente pubblico (nella fattispecie, un docente) è ritenuto "ingiusto ed erroneo" quando "pregiudica in maniera grave e irreparabile il dipendente, con riferimento alla vita personale, familiare e di relazioni". **Illegittima**, secondo le recenti ordinanze emanate da alcuni Tribunali (Tribunale di Salerno, sez. Lavoro; Tribunale di Trani, sez. Lavoro, Tribunale di Taranto) è l'**assegnazione** di un docente presso una sede lontana da casa in quanto pregiudica il diritto al lavoro garantito dalla Costituzione e, allo stesso tempo, è in contrasto con le disposizioni del codice civile in materia di diritto/dovere del genitore di educare, istruire e accudire la prole. A ciò si aggiunga che il notevole ritardo con il quale sono state determinate le assegnazioni provvisorie, ha obbligato tutti i docenti trasferiti lontano da casa a sostenere spese ingenti per la permanenza nella nuova regione e disagi per il reperimento di una sistemazione temporanea. Nel caso di specie la ricorrente, oltre a sostenere tutte le spese per i viaggi e per la permanenza a Milano, ha dovuto chiedere un anno di congedo parentale (lo scorso anno) non valido ai fini dell'anzianità di servizio, con suo evidente pregiudizio. Secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Costituzione, ciascun cittadino ha diritto a poter

accedere ad un'attività lavorativa tramite la quale esprimere le proprie capacità e percepire una retribuzione che funga da sostentamento per sé e per la propria famiglia. La tutela della donna, come lavoratrice e madre, è stata ribadita anche dalla Carta Europea dei diritti fondamentali di Nizza che, nel lontano 2000, ha enunciato il principio fondamentale secondo il quale il diritto al lavoro deve essere conciliato con il diritto/dovere di cura nei confronti dei figli minori e dei familiari bisognosi. Tale conciliazione, garantita anche a livello costituzionale, è stata negata dalla legge sulla mobilità che non ha tenuto in alcun conto le esigenze familiari dei dipendenti/docenti. Secondo il giudice del lavoro di Trani "la lontananza, in particolare dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione e allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia". "Non vanno sottaciute - è ancora scritto nell'ordinanza - le gravi difficoltà anche di natura economica derivanti alla docente dall'assegnazione di una sede di servizio incompatibile con l'attuale residenza. Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 14.10.2016, ha sospeso il trasferimento di una docente/madre in quanto la lontananza dal luogo di residenza dei figli minori avrebbe stravolto le abitudini di vita relazionale e familiare, con effetti devastanti sui figli minori. Analogamente, il Tribunale di Salerno con due sentenza e il Tribunale di Vallo della Lucania hanno sottolineato il pericolo di disgregazione del nucleo familiare, l'impossibilità di svolgere il ruolo genitoriale e l'impossibilità per la ricorrente di *“sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e residenziale”*. Tali conseguenze pregiudizievoli, lesive di prerogative e diritti costituzionalmente tutelati, non reintegrabili successivamente in forma specifica o attraverso meccanismi risarcitori, possono essere adeguatamente evitati solo con un provvedimento di natura cautelare, idoneo a preservare il diritto invocato durante il tempo necessario a farlo valere in via ordinaria. Si richiamata a tal proposito la consolidata giurisprudenza che ha evidenziato

come *“la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estricandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro natura stessa non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del “periculum in mora” ed, altresì, “in caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora quando dal provvedimento derivano al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”* (Tribunale (Tribunale Roma 26.1.2000), ed ancora Tribunale di Salerno, sez. Lavoro Giudice Petrosino e Laudati, Tribunale di Trani, Sez. Lavoro, Tribunale di Vallo della Lucania, Giudice Gambardella – ordinanza ex art. 700 cpc 20.10.2016 , Tribunale di Napoli Sezione Lavoro).

La ricorrente non può attendere i tempi del giudizio di merito che finirebbero per rendere inutile la pronuncia giurisdizionale. A tale stregua, quindi, per scongiurare che il grave pregiudizio subito possa divenire irreparabile si afferma l'obiettiva e superiore esigenza di richiedere ed ottenere un provvedimento d'urgenza diretto ad anticipare gli effetti di una decisione che in via definitiva possa accertare l'illegittimità degli atti e provvedimenti dell'amministrazione scolastica con l'annullamento e disapplicazione del trasferimento come impugnato e, quindi, con l'assegnazione alla ricorrente di una sede di servizio conforme a quelle che sono le preferenze espresse ed al punteggio posseduto e la posizione acquisita nelle Gae .

B) ERRORI NELL'ATTRIBUZIONE DELLA SEDE

L'algoritmo utilizzato dal MIUR per i trasferimenti ha mostrato in tutte le fasi e per tutti i gradi di scuola una falla nel sistema, sia nell'attribuzione del punteggio che nella successiva assegnazione delle sedi. Rispetto al punteggio è da considerarsi assurdo il criterio in virtù del quale, ai fini della mobilità, non è stato valutato il punteggio maturato per il servizio nelle scuole paritarie, scuole

riconosciute equivalenti alla Statale a tutti gli effetti. E si pensi che tale punteggio, solo pochi mesi prima, era stato riconosciuto per l'attribuzione del posto nella graduatoria ad esaurimento, utile ai fini dell'assunzione ai sensi della legge 107/2015. La mancata attribuzione del punteggio maturato nelle scuole paritarie, ha pregiudicato soprattutto i docenti che risultano essere precari da molti anni, costringendo al trasferimento in località molto lontane da casa persone di età compresa tra i 40 e i 55 anni, tutti presuntivamente sposati e con figli!!! Detto principio vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi". Già il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 06.09.2016 n°16877, ha riconosciuto ai fini della mobilità il punteggio maturato nella scuola paritaria, ritenendolo equivalente a quello maturato nelle scuole statali.

Altro errore nella individuazione dei criteri va rinvenuto sicuramente nello sdoppiamento (all'interno della fase C) tra i docenti assunti da GAE e docenti assunti da Concorso del 2012, questi ultimi "favoriti" a scegliere all'interno dell'ambito provinciale. Tale favoritismo non ha alcuna giustificazione considerato che anche i docenti assunti da GAE (come la ricorrente) hanno superato un concorso su base regionale, bandito senza posti. Nel caso concreto la ricorrente nel lontano 2001 è risultata idonea al concorso attestandosi al 158° posto su circa 6000 abilitati. Senza tali agevolazioni immotivate, i giovani docenti (che sicuramente non avrebbero avuto alcuna difficoltà a trasferirsi anche a mille km di distanza perché ancora single e senza un mutuo di casa da pagare) sarebbero stati destinati ad ambiti più lontani da casa e i veterani della scuola (di mezza età e con famiglia a carico) avrebbero avuto la possibilità di essere collocati nell'ambito di provenienza o, al massimo, in uno limitrofo.

In ultimo vanno riportati gli errori di attribuzione dell'ambito, atteso che docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto ambiti compresi fra quelli

richiesti da altro aspirante con punteggio maggiore. Nel caso di specie la ricorrente ha potuto verificare che altri docenti, indicati in premessa, con punteggi inferiori hanno ottenuto l'assegnazione ad ambiti di Salerno, ad ambiti della Calabria (raggiungibili anche in giornata dal luogo di residenza della ricorrente) o dell'Abruzzo.

C) RISARCIMENTO DEL DANNO

La ricorrente chiede, altresì, il risarcimento per tutti i danni patiti a causa del trasferimento illegittimo e del ritardo nella procedura di assegnazione provvisoria. Infatti la ricorrente, ha dovuto prendere in locazione una stanza con altre persone pagando circa €. 400,00 al mese, oltre a dover sostenere tutte le spese per i pasti, le utenze e i viaggi (altri €. 400,00) che, per tutelare i figli, deve sostenere tutte le settimane (con dispendio di energie, oltre che di soldi).

Tanto sopra esposto e richiamato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, esperiti gli adempimenti di rito, Voglia fissare l'udienza di discussione della presente controversia innanzi a sè e tentare la conciliazione della lite. In ogni caso, contrariis reiectis, per sentire così accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare: Accertato, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente ad essere trasferita nell'ambito Campania 0027 o in subordine in uno degli ambiti inseriti tra le prime cinque preferenze, come previsto in sede di contrattazione sindacale **dichiarare**, INAUDITA ALTERA PARTE, e/o previa comparizione delle parti, la illegittimità del trasferimento della ricorrente nell'ambito 0022 Lombardia con efficacia retroattiva e conseguente riconoscimento economico e giuridico del periodo di aspettativa per motivi di famiglia richiesto dalla ricorrente a causa

dell'evidente disagio patito e patendo; **disporre** il trasferimento con efficacia immediata nell'ambito 0027 Campania e/o in uno degli ambiti scelti fra i primi cinque.

Nel merito in via principale: a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento in uno degli ambiti della regione Campania indicati nelle preferenze; b) il tutto con integrale rifusione del compenso, oltre iva e cnap come per legge.

Si allegano i seguenti documenti:

- Copia decreto di assunzione in servizio;
- Copia domanda di mobilità;
- Copia domanda di assegnazione provvisoria;
- Stralcio graduatoria mobilità relativa agli ambiti prescelti;

Dichiarazione di valore: Ai sensi e per gli effetti del D.p.r. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato, pertanto si versa il contributo unificato di € 259,00.

Vallo della Lucania/Milano

Avv. Luisa Feola

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C Il sottoscritto procuratore, in nome e per conto della parte ricorrente, giusta delega in calce all'atto introduttivo del sopra citato ricorso **PREMESSO CHE:** - il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di trasferimento su ambito diverso da quello di assegnazione della ricorrente Perruolo Filomena, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti con punteggio inferiore a _____, trasferiti su ambito prescelto dalla ricorrente, in quanto potenziali controinteressati, che vedrebbero mutata la propria posizione in caso di accoglimento del presente ricorso; **RILEVATO CHE** - La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero

dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio; - La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevederebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio; - l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 C.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché “Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C. 3286/2006; C. 4319/2003).” La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione e/o del MIUR U.S.R Campania, sarebbe idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento. Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto avvocato nella veste di cui sopra, formula ISTANZA affinché l'ill.mo Giudice del Lavoro adito, alla luce di quanto sopra premesso VOGLIA autorizzare la notificazione del ricorso: - quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione sia sul sito del MIUR Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ambito Territoriale della provincia di Salerno, mediante pubblicazione sul sito www.csasalerno.it; - quanto al MIUR, all'Ufficio scolastico regionale per la Campania e U.S.R Ambito territoriale della Provincia di Salerno mediante notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la sede di competenza.

Avv. Luisa Feola

